



COMUNE DI LAVARONE
PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ASSEGNAZIONE AI CITTADINI DI
LAVARONE DI LEGNAME DA OPERA
AD USO INTERNO

Articolo 1- Norme generali

Possono ottenere l'assegnazione di legname da opera ad uso interno i cittadini residenti nel Comune di Lavarone, nonché le imprese e le aziende agricole che hanno sede o che operano nel territorio di Lavarone, in possesso di titolo autorizzativo in materia edilizia per interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione o nuova costruzione come definiti dalle vigenti disposizioni in materia urbanistica, a condizione che per la loro realizzazione necessitino di un significativo impiego di legname da opera.

I predetti interventi devono interessare edifici situati nel comune di Lavarone e costituenti la prima abitazione di residenti, salvo quanto disposto agli articoli seguenti, ovvero la sede di svolgimento delle attività delle imprese e aziende agricole di cui al primo comma.

Articolo 2 - Edifici non destinati a prima abitazione

Dopo aver soddisfatto le richieste riguardanti la prima abitazione dei residenti a Lavarone e compatibilmente con la ripresa annua di legname comunale, esso può essere assegnato per interventi diversi dalla nuova costruzione di edifici residenziali di proprietà dei medesimi, non riguardanti la prima abitazione.

Articolo 3 - Baite e "tezze" di montagna

Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio tradizionale, il legname può essere assegnato per gli interventi di cui all'articolo precedente che interessino baite o "tezze" di montagna, ubicate nel territorio di Lavarone e di proprietà di cittadini residenti nel territorio comunale.

Articolo 4 - Volume assegnabile e diritto di opzione

Il volume massimo di legname assegnabile ai sensi del presente regolamento è pari a 10 metri cubi netti per ogni 100 metri quadrati di superficie del tetto dell'edificio soggetto agli interventi edilizi di cui agli articoli precedenti.

Il cittadino residente ha facoltà di chiedere l'assegnazione a titolo gratuito del 50% del predetto volume di legname in piedi nel bosco, ovvero del 35% del volume stesso di legname in tondo collocato a strada a spese del Comune.

L'impresa o azienda agricola ha la medesima facoltà limitatamente ad un quantitativo pari al 30% del volume assegnabile in piedi nel bosco, con un massimo di 30 metri cubi complessivi, oppure ad un quantitativo pari al 20% del volume assegnabile di legname in tondo collocato a strada a spese del Comune, con un massimo di 20 metri cubi complessivi.

Articolo 5 - Eccezioni

Determinate quantità di legname potranno essere concesse a titolo gratuito ad associazioni od Enti di volontariato, ad Istituzioni od Enti pubblici, a condizione che sia impiegato per interventi di carattere straordinario e che la Giunta comunale valuti di particolare interesse pubblico.

In caso di calamità naturali o eventi eccezionali, quali incendio o perimento dell'abitazione dei richiedenti, può essere assegnato ai medesimi a titolo gratuito un quantitativo di legname pari al massimo del volume di riferimento.

Nei casi in cui gli interventi di cui all'art. 1 siano realizzati da nuclei familiari con almeno tre figli residenti, può essere assegnato alle stesse un quantitativo di legname pari rispettivamente al 70% ed al 50% del volume massimo assegnabile in piedi nel bosco o in tondo collocato a strada a

spese del Comune.

Articolo 6 - Domanda

La domanda di assegnazione del legname ai sensi del presente regolamento deve essere presentata entro il termine fissato per la sessione forestale annuale o al più tardi entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo i casi previsti dal secondo comma dell'articolo precedente.

Ove non diversamente indicato nella domanda, il legname si intende richiesto in piedi nel bosco.

Articolo 7 - Modalità e termini

Il legname assegnato in piedi dovrà essere prelevato, previa misurazione in bosco, entro il termine indicato dall'Autorità forestale competente e nel rispetto delle prescrizioni dalla stessa impartite. Restano ferme le norme vigenti in materia di polizia forestale per quanto concerne in particolare gli eventuali danni arrecati al bosco o alle strade di accesso, le modalità di ripristino e le sanzioni eventualmente applicabili.

Il legname assegnato in piedi nel bosco che, a seguito di misurazione finale, risultasse in misura netta superiore a quello concesso, sarà addebitato al richiedente al prezzo di macchiatico indicato nel relativo verbale ovvero a quello individuato per legname di caratteristiche analoghe, oltre all'Iva dovuta per legge.

Il legname assegnato in tondo collocato a strada è reso disponibile al richiedente secondo i programmi annuali approvati dal Comune e dovrà essere prelevato entro i termini perentori dallo stesso comunicati.

Articolo 8 - Decadenza dall'assegnazione

Ferme le sanzioni eventualmente applicabili alle singole fattispecie, il trasferimento della residenza o della sede di svolgimento delle attività, l'indebito prelevamento di legname in misura superiore a quella assegnata nonché l'inosservanza dei termini assegnati per il prelevamento del legname in bosco o a strada, comportano la decadenza dall'assegnazione dell'intero quantitativo.

Articolo 9 - Stangame e legna da ardere

Lo stangame per il rifacimento di recinzioni o steccati, ove disponibile, e le porzioni di legna da ardere sono assegnati direttamente dall'Autorità di Custodia Forestale, previa presentazione di richiesta da parte degli interessati non soggetta a termini.

Nelle operazioni di assegnazione è data priorità alle domande presentate da soggetti residenti sul territorio del Comune di Lavarone.